

**Webinar 16 ottobre 2019**

***Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività  
delle imprese funebri in Emilia-Romagna***

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Milvia Folegani**

# Domande & Risposte

**1. Quale potrebbe essere una eventuale check list dei controlli, in particolar modo sulle tipologie dei contratti di lavoro?**

RISPOSTA: Si fa riferimento alla normativa di riferimento in vigore.

**2. La nuova DG regionale entrerà nel merito anche del funzionamento delle strutture del commiato e delle case funerarie?**

RISPOSTA: No.

**3. Sul territorio è presente un'agenzia di pompe funebri, la quale a fianco della sua sede ha costruito una Casa Funeraria come mi devo comportare per l'autorizzazione?**

RISPOSTA: La LR 19/2004, all'art. 6 affida al Comune le funzioni autorizzative in merito:

a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14. Le strutture per il commiato necessitano di un'autorizzazione amministrativa differita all'esercizio. Tale autorizzazione è subordinata all'acquisizione da parte del Comune del parere igienico sanitario espresso dall'Azienda USL competente per territorio.

**4. Il contratto a chiamata è in linea con la norma per garantire il requisito del personale?**

RISPOSTA: sono legittimi i contratti di lavoro previsti per legge. L'attività che si svolge deve essere continuativa

...

**5. Per il modulo di trasporto di salme, il personale che effettua il servizio deve avere i requisiti previsti dall'art. 74?**

RISPOSTA: nella legge regionale 19/04, non si rinvia a modulistica per l'argomento di cui alla domanda.

Nemmeno negli atti amministrativi della regione Emilia-Romagna.

**6. L'apertura di una sede secondaria in una regione diversa da quella della principale, è soggetta all'istituto della SCIA x sede secondaria oppure è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione?**

RISPOSTA: Allo stato attuale la SCIA è necessaria per l'apertura della sede principale.

*Occorre infatti fare riferimento alla DGR n. 156/2005, ove al paragrafo 1.3 è previsto che: "Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa".*

Naturalmente in seguito alla modifica della LR n. 19/2004, introdotta dalla LR n. 12 febbraio 2010 n. 4, per autorizzazione deve intendersi SCIA ad efficacia immediata.

**7. Quindi il responsabile della conduzione dell'attività della sede legale può essere lo stesso della sede secondaria?**

RISPOSTA: La DGR 156/2005 al paragrafo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione", pagina 8, prevede che "L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto – per ogni sede - alla trattazione degli affari."

**8. Nello specifico quali sono i requisiti del personale e da chi vengono formati**

RISPOSTA: la materia è trattata dalla DGR n. 156/2005, paragrafo 5, dalla DGR 163/2006, paragrafo *“Sulla formazione del personale ai fini della autorizzazione”*, pagina 9 dell’allegato alla DGR e dalla DGR 180/2006.

**9. Quando si parla di imprese autorizzate all'attività funebre, si intendono le imprese che hanno presentato la relativa SCIA?**

RISPOSTA: la L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, ha modificato il comma 2, della LR n. 19/2004, prevedendo che *“Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*, oggi sostituita dalla SCIA.

Pertanto, la risposta alla domanda è affermativa, quando si parla di imprese autorizzate all'attività funebre si intendono imprese che hanno validamente presentato la SCIA ad efficacia immediata.

Per completezza di informazione si precisa che le imprese funebri autorizzate prima della modifica normativa sopra richiamata (febbraio 2010), restano autorizzate attraverso un provvedimento che ha previsto un atto di autorizzazione esplicita.

**10. Ad una salma (non ancora definita cadavere) può essere autorizzato un trasporto ad una struttura del commiato?**

RISPOSTA: La risposta è affermativa. Il trasporto a bara aperta, necessario per la successiva esposizione del corpo nella struttura per il commiato può essere autorizzata per le salme entro 24 ore dal decesso, alle condizioni definite dalla determinazione n. 13871 del 2004 e con le eccezioni previste dalle determinazioni n. 4693/2009, n.4155/2012, n.18104/2014.

**11. Il responsabile della conduzione dell'attività può essere un preposto diverso dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di attività funebre (come accade in altre attività commerciali)?**

RISPOSTA: la risposta è affermativa. Il paragrafo 2.2 della DGR 156/2005 prevede che *“Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre”*